

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1753 del 30/11/2020

Seduta Num. 47

Questo lunedì 30 **del mese di** novembre
dell' anno 2020 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2020/1893 del 25/11/2020

Struttura proponente: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE,
DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN ECONOMY,
LAVORO, FORMAZIONE

Oggetto: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL'ISPETTORE DEI CENTRI DI
CONTROLLO PRIVATI PER LA REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A
MOTORE E DEI LORO RIMORCHI DI CUI AL D.M. 19 MAGGIO 2017, N. 214.
RECEPIMENTO DELL'ACCORDO STATO-REGIONI E PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO REP. N. 65/CSR DEL 17 APRILE 2019.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Francesca Bergamini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., "Nuovo codice della strada" ed in particolare l'art. 80 in materia di revisioni dei veicoli a motore;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii., "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" ed in particolare l'art. 240, che detta i requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici che effettuano le revisioni periodiche dei veicoli a motore;
- la Deliberazione 12 giugno 2003 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano "Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h), del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni";
- la propria deliberazione n. 2618/2004 "Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi per lo svolgimento dei corsi per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore - L.R. 13 maggio 2003 n. 9", di attuazione del suddetto Accordo;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 e s.m.i., di recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed in particolare:

- l'art. 13, comma 1, che prevede che "I controlli tecnici eseguiti presso centri di controllo privati sono effettuati da ispettori autorizzati che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione, di cui all'allegato IV del presente decreto, e di quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e dalle disposizioni attuative del Ministero.;"
- l'allegato IV, recante "Requisiti minimi relativi a competenza, formazione e certificazione degli ispettori";
- l'art. 13 bis - introdotto dal decreto legge n. 91/2018 recante proroghe di termini previsti da disposizioni legislative - convertito con L. 108/2018 - che stabilisce che "Le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nelle G.U. n. 139 del 17 giugno 2017, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1”;

Vista la Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii;

Preso atto che in attuazione delle succitate disposizioni, in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il 17 aprile 2019 è stato adottato l’“Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 (repertorio atti n. 65/CSR)”;

Considerato che a seguito dell’adozione del suddetto Accordo del 17 aprile 2019 è possibile realizzare le attività formative per l’ispettore dei centri di controllo in base ai criteri previsti dall’Accordo medesimo, superando la previgente disciplina relativa alla formazione dei responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore di cui alla richiamata deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 12 giugno 2003, recepita dalla Regione Emilia-Romagna con la citata propria deliberazione n. 2618/2004;

Valutata pertanto la necessità:

- di recepire il suddetto Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 17 aprile 2019, Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare le “Disposizioni attuative per la formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi”, Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di far cessare l’efficacia della propria deliberazione n. 2618/2004 “Disposizioni concernenti l’organizzazione e gli standard formativi per lo svolgimento dei corsi per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore - L.R. 13 maggio 2003, n. 9”, dalla data di approvazione del presente atto;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 177/2003 recante “Direttive regionali in ordine alle tipologie d’azione ed alle regole per l’accreditamento degli

- organismi di formazione professionale" e successive modifiche e integrazioni;
- n. 1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014/2020";
 - n. 460/2019 "Approvazione dell'avviso pubblico per l'autorizzazione a svolgere attività formative regolamentate. Procedure per la presentazione just in time delle richieste";

Dato atto che è stata informata la Commissione Regionale Tripartita di cui alla L.R. n. 12/2003 e ss.mm.ii., tramite procedura scritta, i cui esiti sono conservati agli atti della segreteria dell'Assessorato allo Sviluppo economico e green economy, Lavoro, Formazione;

Richiamata la Legge Regionale n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro" e ss.mm.ii.;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020 -2022" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii.;
- n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 733/2020 "Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione";

Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei

controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo economico e green economy, Lavoro, Formazione;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1.di recepire l'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 17 aprile 2019, repertorio atti n. 65/CSR, recante "Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214", Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2.di approvare le "Disposizioni attuative per la formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi", Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3.di fare cessare l'efficacia della propria deliberazione n. 2618/2004 "Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi per lo svolgimento dei corsi per responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore - L.R. 13 maggio 2003, n. 9", dalla data di approvazione del presente atto;
- 4.di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/>;
- 5.di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la

pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214.

Rep. Atti n. *65/CSR del 17 aprile 2019*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell'odierna Seduta del 17 aprile 2019

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo Codice della strada e, in particolare, l'articolo 80;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" e, in particolare, l'articolo 240, comma 1, lettera h), il quale prevede che tra i requisiti personali e professionali del responsabile tecnico dei controlli periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vi sia il superamento di un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella Seduta del 12 giugno 2003 per la definizione delle modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;

VISTA la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che abroga la direttiva 2009/40/CE, che introduce nuovi criteri di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, che dà attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva 2014/45/UE sopra citata e prevede, all'articolo 13, i nuovi requisiti di competenza e formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;

VISTO lo schema di Accordo predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di disciplinare nuovamente i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, diramato in data 7 dicembre 2018;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 18 dicembre 2018, nel corso della quale le Regioni hanno formulato alcune richieste emendative e si sono impegnate a trasmettere un documento di osservazioni e proposte per la definizione del testo del provvedimento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota del Coordinamento tecnico interregionale competente in materia del 23 gennaio 2019, contenente le osservazioni e le proposte di modifica dello schema di Accordo in esame, diramata in pari data;

VISTI gli esiti dell'incontro tecnico tenutosi in data 18 febbraio 2019, nel corso del quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha consegnato il nuovo schema di Accordo, che tiene conto delle proposte di modifica formulate dalle Regioni con la nota del 23 gennaio 2019 sopra citata;

VISTO il documento inviato dal coordinamento tecnico interregionale competente in materia, diramato in data 27 febbraio 2019, contenente ulteriori richieste di modifica allo schema di Accordo;

VISTO l'ulteriore schema di Accordo predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che tiene conto di quanto richiesto dalle Regioni, diramato in data 5 marzo 2019;

VISTO il documento di ulteriori richieste emendative, all'accoglimento delle quali le Regioni condizionano l'avviso favorevole alla conclusione dell'Accordo, trasmesso dal Coordinamento tecnico interregionale competente in materia e diramato con nota del 6 marzo 2019;

VISTO lo schema di Accordo, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accoglimento parziale delle richieste di modifica e integrazione formulate dalle Regioni con la nota sopra indicata, diramato in data 7 marzo 2019;

VISTI gli esiti della Seduta di questa Conferenza del 7 marzo 2019 nel corso della quale le Regioni e il Ministero delle infrastrutture hanno rilevato la necessità di dover approfondire ulteriormente il contenuto dell'Accordo sopra indicato;

VISTO il nuovo schema di Accordo, diramato in data 11 marzo 2019 discusso nella riunione tecnica tenutasi in pari data nel corso della quale le Regioni hanno ribadito le proprie richieste emendative al testo, in particolare con riferimento all'articolo 2 comma 3, sui requisiti di accesso alla formazione e all'articolo 9 comma 2, sull'attestazione dei requisiti di onorabilità;

VISTO il successivo schema di Accordo, inviato ad esito dell'incontro sopra citato, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e diramato con nota dell'11 marzo 2019;


CONSIDERATO che il punto, iscritto all'o.d.g. della Seduta del 12 marzo 2019, è stato rinviauto, su richiesta delle Regioni, per consentire ulteriori approfondimenti sull'emendamento relativo all'articolo 2, comma 3 del provvedimento;

VISTO il nuovo testo dell'Accordo, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad esito della riunione tecnica del 20 marzo 2019 e diramato nella medesima data;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'o.d.g. della Seduta del 28 marzo 2019 è stato rinviauto su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la nota inviata in data 1° aprile 2019 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, diramata in pari data, nella quale si rappresenta che il diploma quinquennale di istruzione professionale ed il diploma professionale quadriennale di tecnico del settore manutenzione





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

appaiono adeguati al livello di competenze richieste dalla figura professionale in esame e pertanto, esprime parere favorevole alla richiesta emendativa formulata in tal senso delle Regioni;

VISTO il nuovo schema di Accordo, inviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 10 aprile 2019 e diramato in pari data, che tiene conto del parere del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta nel corso della quale le Regioni hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'Accordo;

ACQUISITO quindi, l'assenso del Governo, dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano:

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, nei termini seguenti:

ART. 1

(Finalità)

1. Il presente accordo ha lo scopo di attuare la disciplina di formazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, limitatamente agli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza.
2. Le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti in materia sono individuate all'articolo 3, comma 1, lettere o) e q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1.

ART. 2

(Organizzazione dei corsi di formazione e requisiti di accesso)

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano erogano i corsi di formazione teorico-pratici per ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, attraverso soggetti accreditati ovvero autorizzati dalle stesse, in conformità a quanto indicato all'articolo 13 e al relativo Allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.
2. Ai fini dell'accesso ai corsi di formazione di cui all'articolo 3, i soggetti di cui al comma 1 verificano i requisiti minimi relativi alla competenza dei candidati ispettori di cui al richiamato Allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, che comprendono:
 - a) titoli di studio;
 - b) documentazione attestante l'esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali.






Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

3. I titoli di studio, di cui al comma 2, lettera a), identificati sia in base al nuovo ordinamento della scuola secondaria di secondo grado, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sia in base all'ordinamento universitario, sono di seguito elencati:
 - a) diploma di liceo scientifico;
 - b) diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico;
 - c) laurea triennale in ingegneria meccanica;
 - d) laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria;
 - e) Diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato del settore Industria/artigianato indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica;
 - f) Diplomi quadriennali di Istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo in Conferenza-Stato-Regioni del 27 luglio 2011 di "Tecnico riparatore di veicoli a motore".
 - g) altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di legge.
4. Ai candidati che non sono cittadini italiani si applica l'articolo 240, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ed è richiesta una certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
5. L'esperienza, di cui al comma 2, lettera b), consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:
 - a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
 - b) centri di controllo;
 - c) aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;
 - d) Università o Istituti scolastici superiori.
6. La durata minima temporale del periodo di cui al comma 5 è correlata al titolo di studio e si articola come segue:
 - a) complessivamente tre anni per i diplomi;
 - b) complessivamente sei mesi per le lauree.
7. L'avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'azienda, o dall'ente abilitato ad operare per le tematiche di cui al comma 5, presso cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.
8. Ai fini dell'accesso al Modulo C di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), agli ispettori qualificati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, non si applicano i commi 3 e 5.

ART. 3 (Formazione dell'Ispettore)

1. I corsi di formazione teorico-pratica di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituiti dai moduli elencati di seguito:
 - a) Modulo A teorico di durata di centoventi ore, come descritto nell'allegata tabella "modulo A";





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- b) Modulo B teorico-pratico di durata di centosettantasei ore, come descritto nell'allegata tabella "modulo B"; la parte pratica relativa ai moduli B1 e B2, da svolgere presso un centro autorizzato o in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione, deve avere una durata non superiore al quindici per cento del monte ore complessivo e comprende le ore in affiancamento di cui al modulo B2.
- c) Modulo C, teorico-pratico di durata di cinquanta ore, come descritto nell'allegata tabella "modulo C"; la parte pratica, riguarda le ore in affiancamento di cui al modulo C2.
2. La formazione a distanza, ovvero in modalità *e-learning*, non è consentita.
3. Al termine di ciascun modulo, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciano al candidato un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il venti per cento delle ore previste.
4. I candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) e d), sono esonerati dalla frequenza del modulo A.
5. Acquisito l'attestato di frequenza con profitto del modulo A, i candidati accedono alla frequenza del modulo B.
6. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del modulo B, possono accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.
7. Gli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 relativo al solo modulo B e gli ispettori qualificati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, possono accedere alla frequenza del modulo C.
8. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del modulo C possono accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
9. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano che il corpo docente sia costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d'insegnamento, ovvero da personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitato alla revisione dei veicoli.

ART. 4

(Fascicolo del candidato e dell'ispettore)

1. Il candidato costituisce e aggiorna il fascicolo personale destinato a contenere:
- titolo di studio;
 - dichiarazioni e documentazioni comprovanti l'esperienza maturata;
 - attestati di frequenza con profitto dei moduli formativi di cui all'articolo 3.
2. L'ispettore custodisce e aggiorna il proprio fascicolo, destinato a contenere:
- le abilitazioni conseguite;
 - gli attestati di frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 6.

ART. 5

(Conclusione del processo di formazione)

1. Il candidato ispettore, all'esito del percorso formativo di cui all'articolo 3, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché domanda di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

- accesso al relativo esame di abilitazione, al competente Organismo di Supervisione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017 e, all'uopo, allega alla domanda copia del fascicolo personale di cui all'articolo 4, comma 1.
2. L'Organismo di Supervisione, compiuta la propria istruttoria formale e riconosciuto il fascicolo completo, provvede ad ammettere il candidato ispettore al relativo esame di abilitazione.
 3. L'esame verte sui contenuti dei corsi di formazione di cui all'articolo 3.
 4. Il candidato che ha superato l'esame non può esercitare l'attività di ispettore di revisione in mancanza della registrazione di cui all'articolo 7.

ART. 6

(Corsi di aggiornamento della formazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, erogano i corsi di aggiornamento della formazione che l'ispettore deve seguire nella vigenza della propria attività, al fine di mantenere il titolo abilitativo.
2. Il corso di aggiornamento ha cadenza triennale e durata minima di venti ore. In ragione delle innovazioni tecniche o scientifiche, o degli aggiornamenti intervenuti nelle disposizioni inerenti le revisioni, l'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, può impartire indicazioni specifiche sulla cadenza di aggiornamento, sulla durata del corso e sulle materie da aggiornare.
3. L'aggiornamento verte sul contenuto teorico di cui al Modulo B in relazione all'abilitazione posseduta dall'ispettore.
4. Al termine del corso di aggiornamento i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciano all'ispettore un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il dieci per cento delle ore previste e contestualmente inviano formale comunicazione all'Organismo di Supervisione competente per territorio, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.

ART. 7

(Registrazione)


1. L'Organismo di Supervisione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, valutato positivamente l'esame di merito, chiede all'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, di provvedere alla registrazione dell'ispettore.
2. Nella registrazione sono indicate le categorie di veicoli per i quali l'ispettore è abilitato.
5. L'ispettore non può operare in assenza della registrazione o conferma della stessa.

ART. 8

(Allegati)

1. Le allegate Tabelle "Modulo A", "Modulo B", "Modulo C", sono parte integrante del presente accordo.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ART. 9

(Disposizioni finali e transitorie)

1. La figura del sostituto del responsabile tecnico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2003, opera per effetto della deroga prevista dall'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108. Prima della cessazione della deroga, con decreto dell'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, è disciplinato il regime transitorio.
2. L'aggiornamento degli ispettori transitati al registro per effetto dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, decorre secondo il calendario fissato con decreto dell'Autorità competente.

Il Segretario
Cons. Eugenio Gallozzi

Il Presidente
Sen. Erika Stefani





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

MODULO A

MATERIA	ORE
MODULO A1: TECNOLOGIA DEI VEICOLI CIRCOLANTI Principi della dinamica, principali grandezze fisiche e unità di misura in meccanica, sistemi di riferimento, forze interessate, moti dei corpi sotto sistemi di forze, lavoro ed energia, misure meccaniche, cinematica e dinamica ruota terreno, aderenza durante il moto, tecnologia dei veicoli a motore, tecnica motoristica, meccanica del pneumatico, modelli di handling, sistemi di frenatura, di sospensione, di trasmissione del moto, componentistica, dispositivi ed impianti principali, dinamica dei veicoli terrestri, avviamento e marcia, frenatura, effetti e interazioni con pneumatici, freni e sospensioni.	54
MODULO A2: MATERIALI E PROPULSIONE DEI VEICOLI Principi di Fisica tecnica, motori a combustione interna, costituzione e funzionamento, tipologie di propulsori, motori ibridi, curve di potenza e di coppia, rendimenti, cicli termodinamici, materiali e lavorazione dei materiali relativi ai veicoli stradali, tecnologia meccanica, materiali e loro caratteristiche, comportamento meccanico dei materiali, costruzioni di auto e motoveicoli.	26
MODULO A3: CARATTERISTICHE ACCESSORIE DEI VEICOLI	





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Cenni di elettronica, diodi, transistor, dispositivi fotosensibili, circuiti integrati, integrati digitali, logiche digitali, numerazione decimale e binaria, rappresentazione esadecimale, digitalizzazione di grandezze, memorie fisiche, struttura del microcomputer, memorizzazione dei dati, dati dell'iniezione, parametri, mappatura, riprogrammazione. Impianti elettrici, macchine elettriche, misure elettriche. Componenti elettronici del veicolo: sistemi di assistenza al conducente, serbatoi a carbone attivo, controllo pressione pneumatici, sistema aria secondaria, keyless go, struttura airbags, bobina accensione, cruise control adattivo, cambio corsia e angolo cieco, sensori pioggia e crepuscolare, fari adattivi. Applicazioni IT.

40

TOTALE ORE	120
-------------------	------------





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

MODULO B

MATERIA	ORE
MODULO B 1: AUTOMOBILISTICA a) Sistemi di frenatura b) Sterzo c) Campi visivi d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici e) Assi, ruote e pneumatici f) Telaio e carrozzeria g) Rumori ed emissioni h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali i) Sistemi IT di bordo	74
MODULO B 2: METODI DI PROVA a) Ispezioni visive sul veicolo b) Valutazione delle carenze c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da OMOLOGARE e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione.	



Presidente del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Il 20% delle ore dovrà essere svolto in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un Centro autorizzato.

	70
MODULO B 3: PROCEDURE AMMINISTRATIVE	
a) Sistemi di gestione della qualità (norme ISO) b) Ambiente e sicurezza nei centri di revisione c) Centri di Controllo: requisiti amministrativi, tecnici e di qualità del servizio. d) Centri di Controllo: Verifiche ispettive e) Applicazioni IT relative ai controlli ed all'amministrazione	
	32
TOTALE ORE	176





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

MODULO C

MATERIA	ORE
MODULO C 1: AUTOMOBILISTICA a) Sistemi di frenatura misti b) Sterzo c) Campi visivi d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici e) Assi, ruote e pneumatici f) Telaio e carrozzeria g) Rumori ed emissioni h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali e complessi veicolari i) Sistemi IT di bordo	TECNOLOGIA
	20
MODULO C 2: METODI DI PROVA a) Ispezioni visive sul veicolo b) Valutazione delle carenze c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da OMOLOGARE e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione.	





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Il 20% delle ore dovrà essere svolto in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un Centro autorizzato.

	30
TOTALE ORE	50

*** — ***



DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA FORMAZIONE DELL' ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI PER LA REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI

1. PREMESSA

Le presenti disposizioni sono finalizzate alla realizzazione delle attività formative per l'abilitazione professionale dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, nel rispetto dei criteri previsti dall'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 17 aprile 2019, repertorio atti n. 65/CSR (d'ora in poi Accordo).

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato di seguito, si rimanda alle previsioni dell'Accordo.

2. DESTINATARI

I corsi sono rivolti a coloro che intendono candidarsi agli esami di abilitazione per ispettore dei centri controllo, che si svolgono presso le Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale (art. 5 dell'Accordo).

3. REQUISITI DI ACCESSO

Costituiscono requisiti di accesso ai corsi il possesso di determinati titoli di studio e l'esperienza maturata nelle aree riguardanti i veicoli stradali (art. 2 dell'Accordo), come esplicitato nei successivi punti 3.1 e 3.2.

Tali requisiti non si applicano agli ispettori già abilitati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del DM n. 214/2017¹, ai fini dell'accesso al Modulo C di cui al successivo punto 4.3, finalizzato all'accesso all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

Ai candidati che non sono cittadini italiani si applica l'articolo 240, comma 1, lettera d), del DPR n. 495/1992², ed è richiesta una certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Tale competenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

¹ "Gli ispettori già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 sono esentati dal possesso dei requisiti, di cui all'Allegato IV, punto 1".

² "Essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità".

3.1 Titoli di studio

I titoli di studio previsti per l'accesso ai corsi sono i seguenti:

- a) diploma di liceo scientifico;
- b) diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico;
- c) laurea triennale in ingegneria meccanica;
- d) laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria;
- e) diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato del settore Industria/artigianato indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica;
- f) diploma quadriennale di Istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo in Conferenza-Stato-Regioni del 27 luglio 2011 di "Tecnico riparatore di veicoli a motore";
- g) altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di legge.

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

3.2 Esperienza maturata nelle aree riguardanti i veicoli stradali

L'esperienza consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:

- a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
- b) centri di controllo;
- c) aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;
- d) Università o Istituti scolastici superiori.

La durata minima del periodo di esperienza è correlata al titolo di studio posseduto:

- complessivamente tre anni per chi accede con un diploma;
- complessivamente sei mesi per chi accede con una laurea.

L'avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al DPR n. 445/2000, dalle aziende o dagli enti presso cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata dal candidato in sede di accesso al corso attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.

4. STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO

L'Accordo prevede un'articolazione in tre moduli di formazione teorica e pratica, come di seguito descritti.

4.1 Modulo A

Si tratta di un modulo teorico a carattere propedeutico, rivolto ai soli aspiranti ispettori che accedono con un diploma (titoli di cui alle lettere a), b), e) e f) del precedente punto 3.1).

I possessori di laurea (titoli di cui alle lettere c) e d) del precedente punto 3.1), sono esonerati dalla frequenza di questo modulo.

La durata del modulo è di 120 ore, articolate come previsto dalla tabella "modulo A" allegata all'Accordo, di seguito riportata.

La formazione a distanza o in modalità e-learning non è consentita.

L'obbligo di frequenza per l'accesso alla verifica finale è di almeno l'80% del monte ore.

La verifica finale è costituita da un test a risposta multipla.

Al superamento della verifica si rilascia un "Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento", che consente l'accesso al successivo modulo B.

MODULO A	ORE
MODULO A1: TECNOLOGIA DEI VEICOLI CIRCOLANTI - Principi della dinamica, principali grandezze fisiche e unità di misura in meccanica, sistemi di riferimento, forze interessate, moti dei corpi sotto sistemi di forze, lavoro ed energia, misure meccaniche, cinematica e dinamica ruota terreno, aderenza durante il moto, tecnologia dei veicoli a motore, tecnica motoristica, meccanica del pneumatico, modelli di handling, sistemi di frenatura, di sospensione, di trasmissione del moto, componentistica, dispositivi ed impianti principali, dinamica dei veicoli terrestri, avviamento e marcia, frenatura, effetti e interazioni con pneumatici, freni e sospensioni.	54
MODULO A2: MATERIALI E PROPULSIONE DEI VEICOLI - Principi di fisica tecnica, motori a combustione interna, costituzione e funzionamento, tipologie di propulsori, motori ibridi, curve di potenza e di coppia, rendimenti, cicli termodinamici, materiali e lavorazione dei materiali relativi ai veicoli stradali, tecnologia meccanica, materiali e loro caratteristiche, comportamento meccanico dei materiali, costruzioni di auto e motoveicoli.	26
MODULO A3: CARATTERISTICHE ACCESSORIE DEI VEICOLI - Cenni di elettronica, diodi, transistor, dispositivi fotosensibili, circuiti integrati, integrati digitali, logiche digitali, numerazione decimale e binaria, rappresentazione esadecimale, digitalizzazione di grandezze, memorie fisiche, struttura del microcomputer, memorizzazione dei dati, dati dell'iniezione, parametri, mappatura, riprogrammazione. - Impianti elettrici, macchine elettriche, misure elettriche.	40

<ul style="list-style-type: none"> - Componenti elettronici del veicolo: sistemi di assistenza al conducente, serbatoi a carbone attivo, controllo pressione pneumatici, sistema aria secondaria, keyless go, struttura airbags, bobina accensione, cruise control adattivo, cambio corsia e angolo cieco, sensori pioggia e crepuscolare, fari adattivi. - Applicazioni IT. 	
TOTALE ORE	120

4.2 Modulo B

Si tratta di un modulo teorico-pratico, rivolto a chi ha ottenuto l'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento al termine del modulo A e ai possessori di una laurea di cui alle lettere c) e d) del precedente punto 3.1.

La durata del modulo è di 176 ore, articolate come previsto dalla tabella "modulo B" allegata all'Accordo, di seguito riportata.

La parte pratica relativa ai moduli B1 e B2 deve avere una durata non superiore a 26 ore e comprende le ore in affiancamento di cui al modulo B2 (14 ore). Le ore di affiancamento devono essere svolte presso un centro autorizzato per le revisioni, mentre le 12 ore residuali possono essere svolte anche presso un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione.

La formazione a distanza o in modalità e-learning non è consentita.

L'obbligo di frequenza per l'accesso alla verifica finale è di almeno l'80% del monte ore.

La verifica finale è costituita da un test a risposta multipla e una prova pratica consistente in una simulazione di controllo tecnico.

Al superamento della verifica si rilascia un "Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento", che consente di accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, presso le Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale.

MODULO B	ORE
MODULO B1:	
TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA	74
<ul style="list-style-type: none"> - Sistemi di frenatura - Sterzo - Campi visivi - Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici - Assi, ruote e pneumatici 	

<ul style="list-style-type: none"> - Telaio e carrozzeria - Rumori ed emissioni - Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali - Sistemi IT di bordo 	
MODULO B2:	
METODI DI PROVA	
<ul style="list-style-type: none"> - Ispezioni visive sul veicolo - Valutazione delle carenze - Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo - Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da omologare - Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione. <p><i>Il 20% delle ore del presente modulo B2 dovrà essere svolto in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un Centro autorizzato.</i></p>	70
MODULO B3:	
PROCEDURE AMMINISTRATIVE	
<ul style="list-style-type: none"> - Sistemi di gestione della qualità (norme ISO) - Ambiente e sicurezza nei centri di revisione - Centri di Controllo: requisiti amministrativi, tecnici e di qualità del servizio. - Centri di Controllo: Verifiche ispettive - Applicazioni IT relative ai controlli ed all'amministrazione 	32
TOTALE ORE	176

4.3 Modulo C

Si tratta di un modulo teorico-pratico finalizzato all'accesso all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

L'accesso al modulo C è riservato agli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione relativo al solo modulo B, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo, e agli ispettori abilitati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del DM n. 214/2017³.

La durata del modulo è di 50 ore, articolate come previsto dalla tabella "modulo C" allegata all'Accordo, di seguito riportata.

La parte pratica corrisponde alle ore in affiancamento di cui al modulo C2 (6 ore), da svolgere presso un centro autorizzato per le revisioni.

La formazione a distanza o in modalità e-learning non è consentita.

L'obbligo di frequenza per l'accesso alla verifica finale è di

³ Si veda la precedente nota 1.

almeno l'80% del monte ore.

La verifica finale è costituita da un test a risposta multipla e una prova pratica consistente in una simulazione di controllo tecnico.

Al superamento della verifica si rilascia un "Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento", che consente di accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, presso le Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale.

MODULO C	ORE
MODULO C1: TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA <ul style="list-style-type: none">- Sistemi di frenatura misti- Sterzo- Campi visivi- Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici- Assi, ruote e pneumatici- Telaio e carrozzeria- Rumori ed emissioni- Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali e complessi veicolari- Sistemi IT di bordo	20
MODULO C2: METODI DI PROVA <ul style="list-style-type: none">- Ispezioni visive sul veicolo- Valutazione delle carenze- Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo- Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da omologare- Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione. <p><i>Il 20% delle ore del presente modulo C2 dovrà essere svolto in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un Centro autorizzato.</i></p>	30
TOTALE ORE	50

5. REQUISITI DEI DOCENTI

Il corpo docente deve essere costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d'insegnamento, ovvero da personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti abilitato alla revisione dei veicoli.

6. AGGIORNAMENTO

Come previsto all'articolo 6 dell'Accordo, per il mantenimento del titolo abilitativo l'ispettore deve frequentare un corso di aggiornamento a cadenza triennale della durata minima di 20 ore, avente ad oggetto le innovazioni e sviluppi inerenti i contenuti teorici di cui al modulo B, in relazione all'abilitazione posseduta dall'ispettore.

In ragione delle innovazioni tecniche o scientifiche, o degli aggiornamenti intervenuti nelle disposizioni inerenti le revisioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può impartire indicazioni specifiche sulla cadenza di aggiornamento, sulla durata del corso e sulle materie da aggiornare (art. 6, comma 2, dell'Accordo).

L'obbligo di frequenza per l'accesso alla verifica finale è di almeno il 90% del monte ore minimo.

La verifica finale è costituita da un test a risposta multipla.

Al superamento della verifica si rilascia un "Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento".

I soggetti attuatori dovranno inviare formale comunicazione dell'avvenuta frequenza e superamento del corso di aggiornamento da parte degli ispettori alla Direzione Generale Territoriale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale competente per territorio.

7. COMMISSIONI DI VERIFICA

Per ciascuno dei suddetti moduli A, B e C e per gli aggiornamenti, le verifiche finali sono definite e realizzate da una commissione istituita dai soggetti attuatori.

La commissione è composta da tre componenti, individuati tra i docenti ed esperti impegnati nel corso, tra cui il coordinatore del percorso formativo.

Le prove di verifica devono essere organizzate e gestite secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

La commissione dovrà redigere un apposito verbale finale che dovrà essere firmato dai componenti della commissione stessa, il cui modello è riportato in calce al presente allegato.

I modelli di attestazione sono riportati in calce al presente allegato.

8. SOGGETTI ATTUATORI

Possono realizzare i corsi di formazione gli enti di formazione professionale accreditati ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.

I corsi dovranno essere previamente autorizzati in esito alle procedure di evidenza pubblica regionali per l'autorizzazione

delle attività formative regolamentate non finanziate, in base alle disposizioni per la programmazione vigenti.



VERBALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
del percorso formativo per l'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione
della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. D.M. 214/2017, art. 13
Accordo Stato-Regioni del 17/04/2019, rep. 65/CSR
in attuazione della DGR n. /2020

MODULO ...

A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

ANNO

TITOLO DEL CORSO:

SOGGETTO FORMATORE:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

SEDE DELL'ATTIVITÀ:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

Estremi dell'atto di autorizzazione dell'iniziativa formativa

.....

B) REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

L'attività formativa si è regolarmente svolta dal al per complessive
n. ore e per una frequenza effettiva indicata nel prospetto riportato sul retro e comunque non inferiore all'80%
del monte ore.

C) MODALITA' DELLE VERIFICHE FINALI

Le modalità adottate per la valutazione della verifica finale risultano dagli atti depositati presso il soggetto attuatore
unitamente al testo delle prove somministrate.

Il Rappresentante del soggetto attuatore

.....

Data,

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMUNE DI NASCITA	Prov. (o STATO)	CITTADINANZA	N. ORE PRESEN ZA	% SU ORE SVOL TE	valutazione
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

I componenti della Commissione: _____



**ATTESTATO DI FREQUENZA
CON VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO**
Rilasciato al termine del corso finalizzato all'abilitazione per
**Ispettore dei centri di controllo
privati autorizzati all'effettuazione
della revisione dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi**

MODULO (A, B, o C)

D.M. 214/2017, art. 13

Accordo Stato-Regioni del 17/04/2019, rep. 65/CSR
In attuazione DGR n .../2020;

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat....

il

ATTUATORE DELL'INIZIATIVA

Via

Il Coordinatore dell'iniziativa

Il Rappresentante del Soggetto attuatore

Corso Rif. PA..... autorizzato con atto della n..... del
Registrato in data al n.....

Ai sensi dell'art.15 della L.183/2011, il presente certificato
non può essere prodotto agli organi della Pubblica
Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

PERCORSO COMPLESSIVO	ORE
<u>Contenuti</u>	
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO	
dal	<input type="text"/>
al	<input type="text"/>
ORE EFFETTIVE FREQUENTATE DAL CANDIDATO E PERCENTUALE DI FREQUENZA	
MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO	<input type="text"/>
ANNOTAZIONI INTEGRATIVE	



**ATTESTATO DI FREQUENZA
CON VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
per**

**Ispettore dei centri di controllo
privati autorizzati all'effettuazione
della revisione dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi**

MODULO DI AGGIORNAMENTO

D.M. 214/2017, art. 13

Accordo Stato-Regioni del 17/04/2019, rep. 65/CSR
In attuazione DGR n .../2020;

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat....

il

ATTUATORE DELL'INIZIATIVA

Via

Il Coordinatore dell'iniziativa

Il Rappresentante del Soggetto attuatore

Corso Rif. PA..... autorizzato con atto della n..... del
Registrato in data al n.....

Ai sensi dell'art.15 della L.183/2011, il presente certificato
non può essere prodotto agli organi della Pubblica
Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

PERCORSO COMPLESSIVO	ORE
<u>Contenuti</u>	
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO	
dal	<input type="text"/>
al	<input type="text"/>
ORE EFFETTIVE FREQUENTATE DAL CANDIDATO E PERCENTUALE DI FREQUENZA	
MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO	<input type="text"/>
ANNOTAZIONI INTEGRATIVE	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1893

IN FEDE

Francesca Bergamini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1893

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1753 del 30/11/2020
Seduta Num. 47

OMISSIONES

L'assessore Segretario
Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi